

che i piccoli negozianti saranno colpiti in proporzione di gran lunga maggiore dei grandi commercianti, perchè io trovo che, massime nel commercio di cui si fa cenno nella 2^a e 3^a categoria, i negozianti sono costretti di sovente ricorrere al credito pubblico, e gli interessi che pagano per quest'oggetto formano parte del costo della loro mercanzia. Approvando il progetto come venne presentato dalla Commissione (nel quale vedo che non verrebbero, neanche giusta le osservazioni fatte dal deputato Valerio, eccettuati gl'interessi dei conti correnti), ne conseguirebbe che la maggior parte dei negozianti compresi nella 2^a e 3^a categoria si troverebbero avere un vantaggio fittizio nel pagare la tassa, ma, in risultato, invece d'aver beneficio avrebbero forse la perdita.

Io non credo poi che il detrarre così in massima i debiti, e gli interessi pagati per gli imprestiti sia una cosa equa, e che possa in certo modo contribuire al più giusto riparto della tassa; stimo anzi per contrario, che ove si aumentasse la quota portata nella tabella, diminuendo i benefici, si avrebbe una regola molto più giusta per imporre i commercianti.

Col seguire il sistema proposto dalla Commissione avranno luogo a mio avviso grandissime ingiustizie; i negozianti della prima e seconda categoria, se si approva la tabella che vedo nella relazione della Commissione, non faranno difficoltà alcuna, pagheranno questa tassa, perchè in ogni caso avrebbero a pagarla; ma se si discende alla terza, quarta e quinta categoria, la maggior parte dei contribuenti a mio avviso saranno costretti a pagare una tassa che non avrà per sé tutti i caratteri della giustizia. Se non si vogliono detrarre adunque i debiti dai benefici, io appoggierei l'emendamento proposto dal deputato Malan, perchè scorgo essere questo il solo il quale possa in certo modo portare qualche rimedio all'ingiustizia che deriverebbe dal sistema proposto.

MALAN. Domando la parola soltanto per indirizzare una interrogazione al signor relatore. Desidererei sapere quale è il senso che la Commissione attribuisce a quest'articolo ove dice: « secondo la media dei benefici. » Intende la Commissione accennare, parlando di questa media, agli interessi, o soltanto ai benefici? Se intende soltanto i benefici, io per mia parte ritiro la proposizione che ho fatta: ma se intende di cumulare e l'interesse e il beneficio, allora la cosa è ben diversa, una tal disposizione sarebbe ingiustissima, e non potrebbe mai mettersi in effetto.

FARINA PAOLO, relatore. Io credo che quanto mi è richiesto dall'onorevole preopinante stia espresso nella legge. Quando la legge dice che sono compresi gli interessi dei capitali altrui, cioè presi ad prestito, indica a maggior ragione che comprende gli interessi dei capitali propri del negoziante. Mi pare impossibile che si dimandi ancora uno schiarimento su questa cosa che mi sembra chiarissima. Del resto, la Commissione aveva messo le parole *reddito netto*: la parola *benefizio* venne messa dal Ministero che credette che questa fosse più chiara e più esplicita. Quanto a me, dichiaro che, se si vuole la parola *reddito netto*, non ho alcuna difficoltà a sostituirla.

Faccio poi osservare che non si può accettare l'indicazione di *capitale*, perchè qui è una tassa tutta affatto di rendita, massime che questa legge contempla anche il reddito dei *professionisti* che non impiegano capitali nell'esercizio, e che accettando quella variazione, sarebbero assolutamente esclusi dalla tassa.

L'onorevole deputato Bolmida dice: ma i piccoli negozianti comprano col danaro loro fornito dai ricchi; ed io dico che è precisamente perchè esercitano il commercio col da-

naro degli altri che noi li imponiamo. O bisogna ammettere l'assurdo che non deve pagare chi esercita il commercio col danaro degli altri, e deve pagare chi lo esercita col proprio, oppure si deve ammettere la massima che il commercio deve pagare, sia che venga esercitato con danaro proprio, sia che lo sia col danaro altrui. Io ripeto, e non cesserò di ripeterlo, che anche nella proprietà si ha questo inconveniente. Il proprietario di un fondo aggravato da debiti paga però lo stesso come se i debiti non esistessero; sintantochè noi non avremo una legge che colpisca i capitali, sia che questi siano ipotecari, o chirografari, bisognerà sempre ammettere questa conseguenza, altrimenti si verrà sempre a far figurare dei debiti che non sussistono, tanto più, che fra noi, almeno tra i contraenti, hanno vigore le controlettere dichiaranti l'insussistenza di un debito apparente. Ma, si dice, il commercio ne scapiterebbe a far questo. Io rispondo che quando si tratta di pagare, i negozianti, specialmente se il loro credito è ben basato, più che ad altro badano a risparmiare le tasse, specialmente quando sono di qualche conseguenza; quindi sono persuaso che la cosa succederebbe in questo modo, con grave scapito del pubblico erario.

Inoltre, come bene mi suggerisce un onorevole membro della Commissione, avverrà che due commercianti potranno scriversi un debito reciproco sui loro libri, e con ciò si esimeranno da ogni tassa.

Vede la Camera che a questo modo sarebbe inutile stabilire delle imposte, perchè sarebbe sempre in facoltà dei negozianti di fare, con due righe d'intelligenza fra loro, in modo di eludere il fisco, e rendere vana la tassa fissata.

Per queste ragioni credo che si debba mantenere l'articolo quale venne dal Ministero e dalla Commissione proposto.

PRESIDENTE. Il signor deputato Bellono propone il seguente emendamento:

Dopo il primo alinea al punto « commercio, industria, arti, » soggiungerebbe: « I benefici sono ragguagliati in proporzione del capitale di fondo, sia che esso spetti all'esercente, sia che appartenga ad altri. »

Il signor Valerio propone...

VALERIO LORENZO. Io non faccio alcuna proposta. Solo ho detto che se si vuole conservare l'ultimo alinea, bisogna, per essere logici, adottare quella formola; io non credo che debbano essere colpiti questi capitali; non propongo alcuna formola, ma credo che quella proposta si debba accettare qualora si voglia adottare l'ultima parte.

PESCATORE. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Io credo che l'emendamento del deputato Bellono, a cui acconsento, sarebbe molto meglio espresso in questi termini:

« Senza detrazione però dell'interesse dei capitali, benchè il negoziante o l'industriale li avesse in prestito. »

Io credo colla Commissione, che non convenga far detrazione dell'interesse anche di quelle somme che l'industriale ha impiegate nel commercio, o che ha prese ad prestito, per le molte ragioni già dette, e che ora non sarò a ripetere.

Prego solo la Camera di notare l'ultima ragione addotta dall'onorevole deputato Farina, il quale osservava acutamente che due negozianti potrebbero intendersi tra loro e notare reciprocamente sui loro libri un debito l'uno inverso dell'altro, e così discendere alla più infima classe della tassa che loro piacesse, senza che per tal modo nè l'uno nè l'altro corresse il menomo rischio.

Farò ancora osservare ciò che mi pare che nessuno sinora